



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

Accordo quadro ai sensi dell'art. 24 della L.R. 22 agosto 1990, n.40

In data _____ del mese di _____ dell'anno duemila dieci in Cagliari

TRA

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,

Direzione Regionale dell'INPS,

Agenzia Regionale per il Lavoro

Le Agenzie Formative in calce individuate;

Provincia di CAGLIARI

Provincia di SASSARI

Provincia di ORISTANO

Provincia di NUORO

Provincia di OLBIA TEMPIO

Provincia di CARBONIA IGLESIAS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

Provincia dell' OGLIASTRA

Segreterie Regionali e Territoriali CGIL, CISL, UIL;

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di accordi procedimentali,

PREMESSO CHE

1. la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, all'art. 24, prevede la possibilità di concludere accordi finalizzati a raggiungere obiettivi di interesse pubblico;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

2. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 all'artA dispone che le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed Enti Locali nell'ambito delle rispettive competenze;

3. in data 01.03.2010 tra la Regione Autonoma della Sardegna, le Province della Sardegna, l'ANCI Sardegna, Italia Lavoro S.p.A, le Organizzazioni Sindacali Confederali Regionali dei lavoratori e le Organizzazioni di rappresentanza regionale di datori di lavoro, è stato sottoscritto "l'Accordo quadro per l'attuazione di politiche per il lavoro in favore di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro";

4. in data 11 marzo 2010 è stato sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna, gli organi di rappresentanza delle Istituzioni provinciali e comunali, la Direzione regionale INPS Sardegna, la Direzione regionale del Ministero del Lavoro e le Parti sociali e datoriali il "Verbale di accordo istituzionale per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga", in via di attuazione;

5. Ai lavoratori dipendenti del SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, già dichiarato in crisi con atto congiunto RAS e parti sociali in data 6 maggio 2006, è in corso di riconoscimento la proroga il trattamento della cassa integrazione straordinaria (CIGS) in deroga, con decorrenza dal 1^o gennaio e fino al 31.12.2010, salvo possibile rinnovo per il prossimo 2011;

6. i predetti lavoratori a seconda della permanenza nella Cigs sono soggetti alla decurtazione del trattamento stesso, e pertanto si trovano in una condizione di disagio economico e sociale;

7. in attuazione delle politiche di decentramento amministrativo della Regione Sardegna nell'ambito del sistema della formazione professionale in attuazione delle leggi regionali n. 20 del 5.12.2005, n. 4 del 11.5.2006 e LR. n. 9 del 12.6.2006 già richiamate nella Delibera della Giunta Regionale N. 57/5 del 31.12.2009 sono trasferite alle Province le funzioni di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio della formazione professionale;

8. che i medesimi E.E.L.L manifestano la carenza di personale per l'attuazione dei compiti e delle funzioni loro assegnate, in particolare per quanto attiene quelle relative alla formazione professionale:

CONSIDERATO E VALUTATO

- che i periodi, reiteratisi nel tempo di erogazione dell'indennità di Cigs in deroga non consentono ai lavoratori di godere di livelli di reddito tali da soddisfare le esigenze dei rispettivi nuclei familiari e che, pertanto occorre prevedere, in raccordo alle AGENZIE FORMATIVE titolari dei rapporti di lavoro, idonei 2



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

programmi volti a favorire percorsi di reimpiego in termini di utilizzo dei lavoratori in questione attraverso i quali possa essere promossa una effettiva azione di contrasto alla condizione evidenziata e laddove compatibile con la situazione previdenziale e contributiva del lavoratore interessato anche in funzione di un avvicinamento protetto al trattamento di quiescenza;

- che i lavoratori in questione siano comunque subordinati alle esigenze produttive dell'AGENZIA FORMATIVA e pertanto i percorsi dovranno essere compatibili con l'auspicabile reintegro nelle attività aziendali o eventuali nuovi sbocchi occupazionali presso medesime o altre e analoghe strutture;

RITENUTO

- che il predetto intervento, mirato all'utilizzazione e alla salvaguardia dei livelli di reddito dei lavoratori è funzionale ad evitare l'obsolescenza delle loro competenze, in quanto anche compatibile e coerente con gli interessi generali delle Comunità locali e pertanto possa essere attivato in raccordo con le Agenzie Formative; .

VISTE

- 1. la L.R. 5 dicembre 2005 n.20 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità . del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della L.R. 14 luglio 2003 n.9, in materia di lavoro e servizi all'impiego", art. 43 , secondo le modifiche introdotte dall'art 6 della L.R. n. 3 del 2008 (Fondo regionale per l'occupazione) e s.m.i.;

- 2. la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", art. 14;

RICHIAMATO

l'Accordo quadro sottoscritto il 1.3.2010 in sede di Presidenza della Regione, per l'attuazione di politiche per il lavoro in favore di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, che, tra l'altro, prevede in capo alla Regione la facoltà di erogare dei *bonus* di utilizzo in favore di lavoratori interessati dai percorsi di reimpiego da attivare col concorso degli Enti territoriali o altri Organismi privati, attraverso un regime di utilizzo che non configuri un rapporto di lavoro strutturato inibendo possibili e successivi contenziosi volti alla stabilizzazione degli stessi

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

Tra le Parti presenti,

SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 • Oggetto

Il presente Accordo è finalizzato alla predisposizione e successiva attuazione di un programma mirato all'inserimento occupazionale dei lavoratori residenti in Sardegna, dipendenti delle AGENZIE FORMATIVE in calce finitarie per i quali è in corso di erogazione il trattamento della Cigs in deroga, mediante l'utilizzazione presso gli Enti territoriali interessati, con oneri che graveranno sui Fondi che la Regione Autonoma della Sardegna e gli Enti utilizzatori s'impegna a destinare al percorso in questione sulla base degli stanziamenti annuali.

Con il presente Accordo si disciplinano in termini generali ed i compiti dei soggetti firmatari in ordine all'attuazione del programma di inserimento sopra citato.

Articolo 2 - Beneficiari , Finalità e obiettivi

Il programma d'inserimento occupazionale e' rivolto ai lavoratori per i quali è in corso di erogazione il trattamento della Cigs dipendenti delle Agenzie formative che non abbiano usufruito in precedenza di incentivo alla cancellazione dall'albo previsto dalla legge regionale 42/89. Prioritariamente sarà rivolto ai lavoratori in Cigs in 3° proroga, e a seguire a tutti gli altri lavoratori.

L'inserimento occupazionale che dovrà essere completato anche mediante idonei percorsi di aggiornamento professionale, ha la finalità di garantire ad ogni singolo lavoratore, ad integrazione dell'intervento di sostegno al reddito in godimento in dipendenza dell'indennità di Cigs in godimento l'erogazione di un bonus di utilizzo atto a garantire livelli di vita compatibili con il decoro e la dignità umana ed in prospettiva possibili ricollocazioni nel mercato del lavoro.

Gli Enti interessati all'utilizzo dei lavoratori in questione, dovranno predisporre un apposito programma di attività, in funzione delle capacità professionali ed operative dei lavoratori ed in rapporto a percorsi di riqualificazione *elo* aggiornamento professionale definiti con l'intervento dei competenti servizi per l'impiego provinciali (CSL).

Articolo 3 - Modalità di attuazione e compiti dei firmatari



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

Gli Enti che attueranno il programma d'inserimento occupazionale s'impegnano ad utilizzare i lavoratori per un numero di ore lavorative commisurate al totale dei trattamenti economici riconosciuti in rapporto alla paga oraria del dipendente di ruolo che svolga analoghe mansioni, avuto riguardo alla posizione lavorativa di provenienza.

La Regione Autonoma della Sardegna s'impegna a rendere disponibili, anche mediante la stipula di apposita convenzione con l'INPS, le risorse necessarie a sostenere il programma in questione, ed in particolare l'erogazione del bonus di utilizzo per i lavoratori in Cigs 3^o proroga o più.

Contestualmente l'integrazione salariale per i lavoratori in 1^o concessione 1 e 2 proroga sarà corrisposto dal Ente utilizzatore.

La Regione Autonoma della Sardegna s'impegna altresì a trasferire agli Enti utilizzatori le risorse necessarie volte a sostenere i costi relativi alle assicurazioni obbligatorie, materiale antinfortunistico, di consumo ed altre eventuali spese gestionali pari a € 300.00 forfettario annuali e complessivi per lavoratore.

Gli Enti utilizzatori certificheranno mensilmente le presenze dei lavoratori e comunicheranno nelle forme e modalità che saranno definite negli atti attuativi il presente Accordo quadro le assenze comportanti decurtazione e/o sospensione dei trattamenti.

Il rapporto di utilizzazione dei singoli lavoratori verrà sancito con nota di comunicazione da parte degli Enti utilizzatori, ed avrà scadenza al 31 dicembre di ciascun anno e potrà essere rinnovato per l'anno successivo con analogo atto.

E' fatto obbligo per l'Agenzia Formativa di richiamare in produzione i lavoratori in regime di utilizzo per le esigenze aziendali NON E' INOLTRE CONSENTITO ALLE AGENZIE FORMATIVE PROCEDERE ALL' ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE SE NON PER MOTIVI STRETTAMENTE LEGATI A SPECIFICHE PROFESSIONALITA' ED A FRONTE DI TEMPORANEI BISOGNI.

Ai fini di quanto sopra esposto verranno stipulati appositi Atti Procedimentali tra l'Amministrazione Regionale, l'Azienda, le parti Datoriali e gli Enti utilizzatori che aderiscono al programma che sottoscrivono il presente Accordo.

Le Segreterie Sindacali Regionali e Territoriali nonché quelle di Categoria vigileranno in ordine al rispetto dei contenuti del presente accordo, relativamente agli impegni assunti dai contraenti, fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Articolo 4 - Risorse finanziarie



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del presente Accordo sono a carico della Regione Autonoma della Sardegna e degli Enti utilizzatori. Gli Enti utilizzatori potranno cofinanziare il programma in ragione della natura e delle sue specificità.

Articolo 5 - Disposizioni finali

Il presente accordo ha validità fino al 31.12.2010 e potrà essere di anno in anno rinnovato in dipendenza degli stanziamenti a questo fine annualmente disponibili nel bilancio della Regione.

Per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo, per quanto non espressamente disposto, valgono le norme di legge direttamente riconducibili per analogia o logicità.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore regionale del Lavoro

Agenzia regionale per il Lavoro,

Provincia di CAGLIARI

Provincia di SASSARI

Provincia di ORISTANO

Provincia di NUORO

Provincia di OLIANA TEMPIO

Provincia di CARBONIA IGLESIAS

Provincia del MEDIO CAMPIDANO

Provincia dell'OGLIASTRA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

. ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

PER LE AGENZIE FORMATIVE

Per le OO.SS. Confederali Regionali e Territoriali

CGIL

CISL

UIL